

Il Presidente mi ha pertanto richiesto di redigere il verbale della suddetta assemblea - limitatamente al terzo punto all'ordine del giorno, come si evince dall'ordine del giorno medesimo - che io Notaio, aderendo alla richiesta, attesto essersi riunita presso la sala Ristorante "Tavola Amica" sita in Trieste, Via E. Morpurgo numero 9, il giorno 20 aprile 2024 alle ore 10 (dieci) e 45 (quarantacinque) minuti. Io Notaio do quindi atto che la predetta assemblea, alla quale ho personalmente assistito, si è svolta come segue.

PARTE PRIMA

(Presidenza dell'assemblea - apertura dei lavori)

Il Presidente dell'Associazione ALAN TRAVAGLIO, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto ed un ringraziamento ai tanti soci intervenuti, in relazione al primo punto posto all'Ordine del Giorno, invita l'assemblea ad eleggere il proprio Presidente.

Tutti gli intervenuti, per acclamazione, chiamano a presiedere l'assemblea il medesimo Presidente dell'Associazione Signor ALAN TRAVAGLIO, il quale consta e dà atto:

- che la presente assemblea si tiene in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, come risulta da specifico verbale conservato agli atti dell'Associazione;
- che sono presenti, di persona e per delega, 233 soci su un totale di 342 soci regolarmente iscritti nel libro soci ed aventi diritto al voto, e precisamente 115 a mezzo delega e 118 di persona, il tutto come risulta dal foglio presenze della suddetta Assemblea sottoscritto dagli intervenuti e che trovasi conservato agli atti dell'Associazione;
- che le deleghe sono state riscontrate dal Presidente regolari e verranno conservate agli atti dell'Associazione;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre al Presidente Signor ALAN TRAVAGLIO, il Vicepresidente ROBERTO TRAMPUS, nonché i Consiglieri Signori GABRIELE VIDULI, GRAZIANO COLAUTTI, MARINO GIONECCHETTI, GIORDANO BEMBO, GIORGIO CECOT, LUCA BRAZZATTI e ROBERTO CUSMA;
- che sono presenti per il Collegio dei Probiviri i Signori LUCIANO MONTICOLO, ATTILIO GIORGI, FRANCO TREMUL, ROBERTO CLAVI e SERGIO DAVANZO;
- che sono presenti per il Collegio dei Revisori i Signori FRANCO MUSINA, FRANCO BRADASCHIA e FRANCO ZUCCA;
- che, pertanto, il Presidente dà atto e conferma che la presente assemblea è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto ed atta a validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

PARTE SECONDA

(Svolgimento e deliberazioni)

Il Presidente illustra all'Assemblea la necessità di procedere alla modifica del vigente statuto al fine di adeguarlo alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 36/2021 (cosiddetta "Riforma dello Sport"), soffermandosi in particolare sulle modifiche

concernenti: la definizione della finalità e dell'oggetto dell'Associazione e la possibilità per la medesima di svolgere anche attività strumentali e secondarie; la disciplina sul riconoscimento a fini sportivi mediante l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP; l'introduzione del richiamo normativo alla disciplina concernente i soggetti che ricoprono il ruolo di lavoratori sportivi e volontari in favore dell'Associazione; l'introduzione nello statuto della categoria dei tesserati, precisandone la distinzione rispetto alla categoria degli associati; la disciplina relativa all'incompatibilità nell'assunzione delle cariche elettive in altre Associazioni o Enti nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata; ed infine la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione rispettando i fini di cui all'art. 7.1 lettera h, del D.Lgs. 36/2021 sopra citato.

Il Presidente, cogliendo l'occasione della presente adunanza assembleare, espone altresì agli intervenuti le ragioni sottese all'opportunità di apportare ulteriori modifiche al vigente statuto al fine di un suo generale aggiornamento ed adeguamento e procede pertanto con la disamina esplicativa degli articoli oggetto di proposta di modifica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, modifiche riguardanti in particolare i seguenti aspetti:

- i diritti e doveri dei soci nonché la disciplina relativa ai soci minorenni, dovendo riconoscere il diritto di voto anche a questi ultimi mediante intervento in assemblea di chi esercita la relativa responsabilità genitoriale, con eliminazione della categoria dei soci allievi e rideterminazione delle categorie dei soci, senza che ciò comporti modifica alcuna all'entità dei contributi dovuti da ciascuna tipologia di socio, e ciò in perfetta aderenza al principio di democraticità, cardine fondante e pilastro su cui poggiano le regole di funzionamento dell'Associazione medesima;
- la possibilità di proporre appello al Collegio dei Probiviri nei confronti della decisione di rigetto dell'istanza di adesione all'Associazione da parte di un nuovo socio;
- la riorganizzazione della disciplina in merito ai provvedimenti disciplinari;
- la disciplina relativa alle competenze e alla presidenza dell'Assemblea - ordinaria e straordinaria - dei soci, alla composizione ed alle competenze del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, nonché l'introduzione della possibilità di intervenire all'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante collegamento audio-video conferenza;
- la disciplina applicabile nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Conclusa la disamina del Presidente, prima di passare alla

proposta di delibera e successiva sua votazione, lo stesso invita i presenti ad intervenire e discutere in merito allo statuto proposto, già peraltro comunicato ai soci precedentemente all'odierna assemblea.

Prende la parola il socio Signor CLAUDIO PREDONZANI, il quale chiede delucidazioni in merito alla categoria dei soci familiari, ed in particolare evidenzia che lo statuto, nel prevedere che tra i soci familiari siano ricompresi i figli del socio ordinario, non specifica se in tale categoria rientrano anche i figli non conviventi.

Il Presidente risponde che tale aspetto è disciplinato dal Regolamento interno dell'Associazione, già peraltro oggetto di verifica da parte del Collegio dei Probiviri.

Interviene successivamente il socio Signor STELIO CAPPATO, il quale evidenzia che spesso la mole di lavoro gravante sul Consiglio Direttivo renderebbe necessaria la nomina di ulteriori consiglieri in ausilio a quelli già in carica, e chiede se vi è la possibilità che tale nomina venga effettuata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente illustra all'assemblea come il principio di democraticità, quale principio cardine della vita e della struttura dell'Associazione, richiede che sia l'assemblea medesima, in quanto organo sovrano dell'Associazione stessa, a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo nonché a nominarli; tuttavia, il Presidente precisa che il Consiglio ha la facoltà di attribuire occasionalmente incarichi specifici anche a soci non consiglieri.

Nessun altro richiedendo la parola, il Presidente propone all'Assemblea l'adozione della seguente delibera, così articolata:

1) approvare tutte le singole modifiche statutarie proposte ed esposte dal Presidente, e conseguentemente - sia alla luce delle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 36/2021 (c.d. "Riforma dello Sport") sia sulla base delle modifiche proposte ed esposte dal Presidente - approvare il nuovo testo integrale dello statuto dell'Associazione, già trasmesso e noto ai soci e presentato in assemblea;

2) conferire mandato al Presidente e legale rappresentante dell'Associazione affinché effettui, sulla scorta della presente delibera, le necessarie formalità di legge presso gli uffici competenti, con espressa facoltà di procedere ai soli necessitati adeguamenti formali allo stesso e solo ove espressamente richiesti dai competenti Uffici, ai fini di completamento delle necessarie formalità di legge presso detti Uffici, tra cui quella relativa all'iscrizione presso il RNASD.

Il medesimo Presidente indi accerta che l'assemblea - con il voto, espresso per alzata di mano, favorevole di tutti i soci intervenuti, sia di persona che per delega, e così all'unanimità dei voti, e conseguentemente ottenendo il quorum deliberativo previsto per le modifiche statutarie dall'articolo 22)

del vigente statuto - approva la delibera come proposta dal Presidente.

* * *

Il Presidente, quindi, consegna a me Notaio il nuovo testo integrale dello Statuto dell'Associazione "SOCIETA' TRIESTINA SPORT DEL MARE - A.S.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", portante tutte le modifiche come sopra proposte e deliberate, che io Notaio provvedo ad allegare al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura da me Notaio per espressa dispensa datane dal componente.

PARTE TERZA

(Chiusura dell'assemblea)

Proclamati i risultati della votazione, il Presidente dell'assemblea, constatato che è stato trattato interamente l'ordine del giorno nella parte straordinaria, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea straordinaria essendo le ore 11 (undici) e 30 (trenta) minuti, proseguendo l'assemblea con la disamina degli ulteriori punti posti all'ordine del giorno quanto alla parte ordinaria.

Il presente verbale, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, su cinque pagine di due fogli, è stato da me Notaio letto al componente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore 11 (undici) e 30 (trenta) minuti.

F.to ALAN TRAVAGLIO

(L.S.) F.to dott. PIETRO RUAN - NOTAIO

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SCOPI ED ENTRATE

Articolo 1

L'associazione è denominata "SOCIETÀ TRIESTINA SPORT DEL MARE - A.S.D.", in forma abbreviata "S.T.S.M. ASD", ed è una ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA apolitica e senza scopo di lucro.

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio usare l'indicazione "associazione sportiva dilettantistica", anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ASD".

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

Articolo 2

La sede legale dell'Associazione è sita in Trieste.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Articolo 3

Il colore sociale è "AZZURRO". Il vessillo ed il guidone sociale sono azzurro, bianco e rosso con la scritta "S.T.S.M.".

Articolo 4

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria e all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque siano denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

Articolo 5

L'associazione ha come oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla pratica, anche agonistica, dello sport della vela, della pesca sportiva e degli sport acquatici in generale.

L'Associazione potrà altresì praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP, nonché ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale, l'associazione potrà in particolare:

a) organizzare regate, gare, manifestazioni e competizioni sportive in generale, dai livelli minori a quelli più elevati, con particolare attenzione all'attività giovanile;

b) promuovere la partecipazione dei soci alle attività sporti-

ve ed agonistiche delle corrispondenti Federazioni del C.O.N.I., mediante l'uso delle risorse sociali e l'ottenimento di contributi generici e specifici da soci ed altre persone e/o enti;

c) organizzare scuole, corsi, conferenze ed altre attività didattiche e d'aggiornamento relativi a discipline nautico-sportive.

Articolo 6

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quella principale, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni, quali a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- attività ricreative riservate ai soci e ai tesserati, tra cui la gestione di un punto di ristoro;
- l'organizzazione di manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione, tra cui l'organizzazione di intrattenimenti, manifestazioni culturali e ricreative, di ristorazione ed altre iniziative complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, anche al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità;
- promuovere ed adottare iniziative che permettano uno sviluppo sostenibile e una gestione equilibrata dell'ambiente;
- collaborare con altre associazioni o enti, anche mediante la creazione di sinergie, che consentano un migliore o più rapido raggiungimento delle finalità sociali.

L'associazione ha inoltre funzione di aggregazione ed inclusione sociale e promuove la condivisione delle conoscenze del mare, valorizzando l'esperienza dei soci anziani.

Per il conseguimento e lo sviluppo delle attività istituzionali l'associazione potrà altresì acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici o da privati, al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

Inoltre l'associazione potrà compiere tutti quegli atti che le consentano di perseguire gli scopi sociali, elargire e ricevere contributi, acquisire e gestire per le attività sopra descritte imbarcazioni, mezzi e attrezzature necessarie.

Articolo 7

Al fine di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive da essi stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del CIP e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Interna-

zionali a cui aderiscono gli organismi affiliati.

L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o OPS cui è affiliata dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esplicitamente solo dal Dipartimento dello Sport l'associazione provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 39/21.

L'associazione, tramite l'affiliazione, chiederà l'iscrizione nel registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Articolo 8

Il patrimonio sociale è costituito da:

residui attivi di avanzi di gestione, impianti, attrezzature, arredi, mezzi e imbarcazioni sociali nonché immobili acquistati dall'associazione o ad essa ceduti per lasciti o donazioni.

Articolo 9

Le entrate sociali sono costituite da:

quote associative e canoni, contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, nonché sponsorizzazioni e prestazioni promo pubblicitarie, proventi derivanti da attività secondarie e strumentali o da attività commerciali connesse a scopi istituzionali svolte in via non principale o prevalente, in diretta attuazione degli scopi istituzionali così come previsto dall'oggetto sociale.

Articolo 10

Per l'espletamento delle proprie attività sportive l'associazione potrà avvalersi di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V Capo 1 del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

TITOLO II - SOCI

Articolo 11

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in

ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

I soci si distinguono in Soci Ordinari, Soci familiari e Soci Onorari:

- sono soci ordinari tutti coloro che, previa presentazione di apposita domanda, sono ammessi a far parte dell'Associazione;
- sono soci familiari il coniuge e il convivente more uxorio del socio ordinario, nonché i figli;
- sono soci onorari i soggetti esterni all'Associazione nominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per il loro prestigio o per meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione stessa.

Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni disposizione emanata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Tutti i soci, senza discriminazione alcuna, hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività associative ed alle iniziative promosse dall'Associazione nonché a frequentare la sede sociale ed ogni altra struttura dell'Associazione;
- b) partecipare ed esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno; il socio minorenni esercita il diritto di partecipazione e di voto in Assemblea mediante uno dei genitori o il titolare della responsabilità genitoriale;
- c) candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età;
- d) esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Articolo 13

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone che, presentate da almeno due soci, facciano domanda scritta di ammissione, con esplicita accettazione dello Statuto e dei regolamenti sociali. La domanda viene presentata al Consiglio Direttivo e viene affissa nei locali dell'associazione per 30 giorni affinché i Soci possano comunicare al Presidente eventuali loro osservazioni. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione con giudizio a maggioranza assoluta dei consiglieri. La qualifica di associato si acquisisce contestualmen-

te alla delibera di ammissione.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, che deve essere motivato, l'interessato può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

Per i richiedenti minorenni la domanda deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. Le quote associati non sono rivalutabili né restituibili agli associati. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 14

Il socio che non provveda al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e delle eventuali spese allo stesso imputabili entro il giorno 28 del mese di febbraio di ciascun anno, o che non corrisponda eventuali altre contribuzioni nel termine e nell'ammontare stabiliti dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sarà intimato al pagamento con comunicazione scritta inviata allo stesso dal Consiglio Direttivo; qualora la morosità si protragga per ulteriori 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta, il socio sarà considerato escluso di diritto. Il Consiglio Direttivo potrà considerare eventuali deroghe solo in caso di comprovata forza maggiore.

Articolo 15

Ogni socio è responsabile per sé, per i tesserati minori nonché per ogni altra persona dallo stesso accompagnata e al medesimo socio riconducibile, per eventuali danni arrecati per colpa, negligenza e/o dolo all'Associazione o a terzi durante le manifestazioni, eventi o attività sociali presso la sede e le strutture dell'Associazione o nello svolgimento dell'attività sportiva.

Ugualmente ogni tesserato è responsabile per sé per quanto previsto nel precedente comma.

Articolo 16

La qualifica di "tesserato" è ben distinta da quella di "associato" e consegue all'atto amministrativo mediante cui la persona fisica (atleta, dirigente, tecnico, ufficiale, giudice di gara/regata, volontari) aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato. Tale qualifica non dà diritto a partecipare alla vita dell'Associazione; tuttavia, i tesserati che svolgono l'attività sportiva possono richiedere l'utilizzo delle strutture dell'Associazione e partecipare alle iniziative promosse dalla stessa, nonché frequentare la sede sociale ed il punto di ristoro.

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti

Sportivi, potrà fornire, nei limiti delle proprie risorse, ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri associati.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione sportiva nazionale. I tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, e dalla federazione nazionale ed internazionale.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Si applica in ogni caso quanto disposto dal Titolo III - Capo I - artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 17

Chiunque violi lo statuto, i regolamenti e le disposizioni del Consiglio Direttivo, ovvero tenga un comportamento scorretto o in contrasto con gli impegni associativi potrà essere assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari, comminate dal Consiglio Direttivo in considerazione della gravità dei fatti, alla loro reiterazione o durata temporale: ammonizione verbale, ammonizione scritta, decadenza dalla carica, revoca dell'assegnazione del posto barca, espulsione dall'Associazione.

La procedura disciplinare può essere attivata su iniziativa di uno o più soci o direttamente dal Consiglio Direttivo. Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza che sia stato prima sentito a sua difesa l'interessato. La sanzione deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con pec.

Avverso le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione, al Collegio dei Probiviri, il quale, sentite le parti ed assunte le opportune informazioni, delibererà in merito entro 30 giorni. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio Direttivo.

I provvedimenti deliberati dal Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Articolo 18

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) il Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Proviviri in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.

Salvo circostanze di forza maggiore, le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche degli Organi Sociali dovranno svolgersi ogni 3 anni. I membri di tutti gli organi sociali sono rieleggibili.

La cessazione dalla carica ricoperta dai componenti di ciascun organo sociale ha effetto dalla costituzione del nuovo organo.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

Nel caso in cui un componente degli organi sociali svolga o inizi a svolgere stabilmente attività connesse alla fornitura di beni, servizi o prestazioni dietro corrispettivo, destinati o nei confronti della Associazione, dovrà essere segnalato al Collegio dei Proviviri, che in seduta congiunta al Consiglio Direttivo potrà intervenire fino a sancirne la decadenza dalla carica.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Articolo 19

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita, essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro del Consiglio Direttivo avente maggiore anzianità sociale.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta a mezzo lettera, e-mail e/o PEC, da inviarsi ai soci entro i 15 (quindici) giorni che precedono la riunione, nonché mediante l'affissione all'albo nei termini medesimi della comunicazione di convocazione, con l'indicazione della sede, della data e dell'ordine del giorno dell'assemblea, nonché dell'eventuale

seconda convocazione, da indirsi ad almeno un'ora di distanza dalla prima.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno, entro i primi quattro mesi di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto annuale economico finanziario dell'attività svolta. Detto documento sarà esposto all'albo presso la sede sociale e consultabile dai soci interessati nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea.

In ogni caso l'Assemblea dei soci deve essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, nonché quando almeno il 15% dei soci aventi diritto di voto ne faccia richiesta scritta e motivata.

Articolo 20

L'assemblea ordinaria delibera su:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, previa definizione del loro numero, del Presidente, dei membri del Collegio dei Probiviri, nonché dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) la determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale e dei contributi specifici, proposta dal Consiglio Direttivo sulla base dei programmi per l'esercizio successivo;
- d) gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- e) altre tematiche di natura ordinaria attinenti all'Associazione, ad essa riservate dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Articolo 21

L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione;
- c) qualsiasi tematica di natura straordinaria per la quale il Consiglio Direttivo ritenga opportuna una convocazione assembleare.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, qualora risultino presenti almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 22

Ogni socio ha diritto ad esprimere in assemblea un solo voto.

In caso di soci minorenni, il voto sarà esercitato in assemblea dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Non hanno diritto di prendere parte all'Assemblea i Soci non in regola con il pagamento delle quote associative ed i Soci colpiti da provvedimenti disciplinari, in corso di esecuzione, da parte dell'Associazione o delle rispettive Federazioni nazionali.

I soci che siano impediti a presenziare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono farsi rappresentare da un altro socio conferendogli apposita delega scritta.

Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega.

E' consentito che un socio possa ricevere più deleghe solo nel caso che gli siano conferite da altri soci suoi familiari; in tal caso non potrà però rappresentare alcun socio terzo.

Articolo 23

L'assemblea è presieduta da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. Gli intervenuti provvedono altresì a nominare un segretario con il compito di verbalizzare la riunione.

Al termine di ogni assemblea verrà redatto un verbale delle deliberazioni assunte che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, sarà esposto quanto prima possibile all'albo sociale per almeno 30 giorni.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere svolta in collegamento audio/videoconferenza attraverso strumenti di comunicazione a distanza indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea medesima, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

TITOLO V - CONSIGLIO DIRETTIVO**Articolo 24**

L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un minimo di ulteriori otto consiglieri, tutti eletti tra i soci dall'Assemblea, che ne determina altresì il numero.

Il Consiglio nomina al suo interno il Vice-Presidente.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;

b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;

c) propone all'assemblea l'importo della quota associativa annuale e dei contributi specifici;

d) predispone i regolamenti interni che si dovessero rendere utili o necessari per una migliore organizzazione e funzionamento dell'associazione, stabilendone il momento dell'entrata in vigore;

e) delibera l'esecuzione di tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale;

f) decide in tema di ammissione ed esclusione dei soci;

g) assume le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali e complementari, delle attività secondarie e strumentali o delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, queste ultime nel rispetto di limiti previsti all'art. 9), attività da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

h) assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

i) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;

j) compie tutti gli atti e le operazioni funzionali al perseguimento degli scopi sociali o ad esso demandate dal presente statuto.

Articolo 26

In caso di dimissioni o di decadenza dall'incarico o di mancanza per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, il Consiglio sarà reintegrato con il subentro dei candidati non eletti risultanti dai verbali delle ultime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali; in caso di assenza o impedimento dei candidati, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea per le nuove elezioni.

Il componente il Consiglio Direttivo che non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio, senza giustificati motivi, potrà essere deferito al Collegio dei Probiviri, che ne potrà stabilire la decadenza dall'incarico.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure su specifica richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è

necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri nonché il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 28

Il Presidente è ad ogni effetto il rappresentante legale dell'Associazione verso terzi ed in giudizio. In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne assumerà automaticamente le funzioni e prerogative fino alla prima assemblea utile che, in tal caso, diventerà elettiva per tutte le cariche sociali.

TITOLO VI - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 29

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi più due supplenti, tutti scelti tra i soci.

Le attività dei revisori dei conti saranno supervisionate da un professionista esterno iscritto al Registro dei Revisori Legali.

La carica di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

I Revisori dei conti non possono avere vincoli di parentela o di affinità con alcun membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 30

I revisori dei conti devono procedere alla revisione della contabilità sociale almeno una volta all'anno, in occasione del rendiconto annuale.

TITOLO VII - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 31

Il Collegio dei Probiviri è composto da massimo cinque membri effettivi, scelti tra i soci di spiccata moralità.

I membri eletti del Collegio dei Probiviri provvedono a nominare tra di loro il Coordinatore, che dirige i lavori del Collegio stesso e ne è il portavoce.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono aver vincoli di parentela o di affinità con alcun membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 32

Il Collegio dei Probiviri è organo giudicante per ogni controversia tra i soci o tra un socio e gli organi della Associazione; delibera inoltre sul ricorso contro il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione dell'aspirante socio, in merito ai provvedimenti disciplinari verso i soci pronunciati dal Consiglio Direttivo, nonché delibera ed adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri emette i propri giudizi e delibera all'unanimità.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e hanno effetto immediato.

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri sia chiamato a prendere posizione su fatti che coinvolgano un membro del Collegio stesso o un suo familiare di qualsiasi grado, tale membro, in tale occasione, sarà tenuto ad esentarsi dalle proprie funzioni.

TITOLO VIII - RENDICONTI, CLAUSOLA COMPROMISSORIA, DURATA, SCIoglIMENTO

Articolo 33

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 34

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, con la maggioranza di cui al precedente articolo 21.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il liquidatore sarà nominato dall'Assemblea dei soci e provvederà alla liquidazione del patrimonio sociale. L'attivo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni aventi analoga finalità o ai fini di pubblica utilità, destinazione che sarà decisa dall'Assemblea Generale dei soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7.1 lettera h, del D.Lgs. 36/2021 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, potrà adottare e deliberare modifiche al Regolamento.

Le modifiche così apportate potranno essere operanti immediatamente, ma dovranno essere successivamente ratificate dall'Assemblea dei soci.

Articolo 36

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, ci si atterrà alle norme di legge.

F.to ALAN TRAVAGLIO

(L.S.) F.to dott. PIETRO RUAN - NOTAIO